



## TRIBUNALE DI VENEZIA

### Sezione Specializzata per la Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Boccuni, nel procedimento cautelare per sequestro conservativo promosso da Fallimentc **A** liquidazione, con l'avv.to \_\_\_\_\_, contro **B** con gli avv.ti \_\_\_\_\_ sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.12.2014, ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 21.10.2014, Fallimentc **A** srl in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di Verona con sentenza di data 29.8.2011 ha allegato di avere riscontrato fatti di responsabilità in capo a **B** amministratore e successivamente liquidatore della società, costituita il 30.3.1999 ed operante nel settore della vendita di *hardware* e *software*, nonché nella gestione di un portale *web* attraverso il quale gli affiliati promuovevano la vendita di prodotti e percependo **A** srl percentuale sulle vendite *on line*.  
A detta della procedura, in data 12.12.2013 la Guardia di Finanza avrebbe inviato al curatore due informative, redatte all'esito di ispezione fiscale, dalle quali risulterebbe che a partire dell'anno 2008, l'amministratore avrebbe emesso alcuni assegni per l'importo totale di euro 114.843,55.€, con addebito sul conto della società ed accredito sul proprio conto personale, integrando detta condotta vera e propria distrazione non risultando dalla parziale contabilità dell'impresa che dette somme possano configurarsi quali legittimi rimborsi di spese per trasferte. come sostenuto da **B** a sede ispettiva.

Inoltre, il curatore ha imputato all'ex amministratore di avere sottratto beni per un valore pari ad euro 5.375,67.= e, infine, di avere appreso in sede di audizione dell'amministratore medesimo, in data 27.9.2011, che ~~A~~ avrebbe maturato negli ultimi cinque anni un'aspettativa di crediti per circa euro 1.100.000,00.= non indicati in bilancio in quanto ritenuti inesigibili e derivanti dai contratti di affiliazione già rammentati, con conseguente prospettazione di una loro riscossione extracontabile da parte dell'amministratore ovvero di una sua responsabilità per omesso recupero degli stessi.

Prospettata la sussistenza del *fumus boni iuris* e la ricorrenza del presupposto del *periculum in mora*, il fallimento ha chiesto la concessione di sequestro conservativo fino a concorrenza della somma di euro 330.000,00.=, ovvero altro importo anche maggiore ritenuto di giustizia.

\*\*\*\*\*

Costituendosi in giudizio, il convenuto ha contestato le affermazioni di controparte, rilevando come, in effetti, gli assegni sarebbero stati effettivamente incassati a titolo di rimborso di spese di trasferta e che i crediti non appostati in contabilità in realtà sarebbero stati inesistenti, derivando da contratti di affiliazione tutti risolti per difetto di pagamento del corrispettivo da parte dei clienti. Inoltre, il resistente ha evidenziato il difetto di pericolo giustificante l'adozione della misura cautelare invocata da controparte.

\*\*\*\*\*

Il ricorso proposto da Fallimento ~~A~~ srl deve essere rigettato per difetto del presupposto del *periculum in mora*.

Deve opportunamente premettersi che il sequestro conservativo può essere concesso in ragione del fatto che il creditore abbia fondato motivo di temere di

perdere la garanzia del soddisfacimento del proprio credito, ove si dovesse attendere l'esito del giudizio di merito, volto ad ottenere la condanna del debitore. In altre parole, affinché si possa reputare sussistente il pericolo evidenziato è necessario che emergano elementi di fatto oggettivi da cui possa arguirsi il depauperamento del patrimonio del debitore ed il compimento da parte dello stesso di atti di disposizione volti anche a rendere maggiormente difficoltosa la soddisfazione della pretesa creditoria, ovvero elementi aventi rilievo soggettivo riguardanti la condotta del debitore medesimo che lascino presagire l'infruttuosità della futura esecuzione, con conseguente necessità di provvedere in via urgente allo scopo di preservare la garanzia patrimoniale.

Da quanto risulta agli atti, è pacifico che il convenuto è proprietario di un immobile distinto in due unità abitative in \_\_\_\_\_ acquistato in data 19.9.2003, di un immobile sito in \_\_\_\_\_, acquistato in data 20.1.2005, e di altro immobile, sempre sito in \_\_\_\_\_ acquistato in data 2.3.2011. Secondo la prospettazione della procedura fallimentare, vi sarebbe pericolo di sottrazione di tali cespiti nelle more di un intentando giudizio di merito, tenuto conto della condotta illecita descritta ed imputata all'amministratore e del fatto che lo stesso avrebbe alienato in data 21.4.2011, poco prima la dichiarazione di fallimento, altro immobile in sua proprietà.

In realtà, gli elementi evidenziati dal curatore, nel caso che occupa, non sono affatto sufficienti per convincere della ricorrenza del presupposto cautelare in discussione, ove si tenga presente che i fatti di responsabilità addebitati a **B** \_\_\_\_\_ per asserzione di parte ricorrente, sono riferibili a condotte risalenti al 2008 e che il fallimento di **A** srl è stato dichiarato nell'agosto del 2011, più di tre anni prima l'odierna iniziativa cautelare.

Ora, nel caso di specie, non può affermarsi che la condotta del convenuto e relativa alla vendita dell'immobile in proprietà dello stesso in data 21.4.2011 possa reputarsi significativa del fatto che **B** abbia depauperato il proprio patrimonio in modo da volersi sottrarre alla propria responsabilità patrimoniale verso il fallimento. Infatti, il convenuto in data 2.3.2011 e, come

già accennato, immediatamente prima della vendita immobiliare evidenziata dal fallimento, ha in realtà acquistato altro immobile di valore ben maggiore di quello alienato, condotta questa certamente incompatibile con l'intento dello stesso di porre in essere condotte volte a sottrarre ai propri creditori, in ragione della prospettata responsabilità gestoria, il proprio patrimonio quale garanzia di loro soddisfacimento.

Peraltro, la circostanza che la stessa procedura ricorrente non ha indicato nessuna altra condotta successiva alla dichiarazione di fallimento posta in essere da **B** rilevante al fine di far apprezzare la ricorrenza del presupposto cautelare in discussione, deve far ritenere che, in effetti, dalla dichiarazione di fallimento del 29.8.2011 ad oggi il convenuto non ha posto in essere alcuna attività che possa reputarsi significativa del depauperamento della propria garanzia patrimoniale ovvero significativa del suo atteggiamento soggettivo che faccia presagire una futura infruttuosità dell'azione esecutiva in caso di sua soccombenza nell'intentando giudizio di responsabilità.

Inoltre, ai fini della verifica della ricorrenza del presupposto del *periculum in mora*, non rileva la circostanza che Fallimento **A** srl avrebbe appreso delle condotte distrattive in forza delle informative inviate il 12.12.2013 dalla Guardia di Finanza all'esito di ispezione fiscale. Infatti, pur non potendosi sottacere che dette informative non possono ritenersi fonte di conoscenza dei fatti imputati all'amministratore, posto che il curatore fallimentare dispone di ogni potestà di accertamento al fine di verificare eventuali condotte illecite in capo agli organi gestori, è da dire che oggettivamente **B** dalla dichiarazione di fallimento non risulta abbia compiuto, per più di tre anni e nonostante la sua prospettabile responsabilità gestoria, nessun atto di depauperamento che, invece, avrebbe potuto agevolmente porre in essere: il decorso di tale rilevante lasso temporale deve essere valorizzato nel senso di far ragionevolmente ritenere il difetto di un fondato timore per il creditore di perdere la garanzia di soddisfacimento delle

proprie affermate pretese nelle more del pur sempre esperibile giudizio di responsabilità.

\*\*\*\*\*

Il ricorso per sequestro conservativo proposto da Fallimento ~~A~~  
srl in liquidazione nei confronti di ~~B~~ deve essere rigettato  
sull'assorbente rilievo del difetto dell'inevitabile presupposto del *periculum  
in mora*, dovendosi condannare la procedura alla rifusione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso cautelare proposto da Fallimento ~~A~~ srl in  
liquidazione nei confronti di ~~B~~  
condanna parte ricorrente a pagare in favore del convenuto le spese di lite che  
si liquidano in euro 3.000,00.= per compensi professionali, oltre accessori di  
legge.

Si comunichi.

Venezia, li 23/01/2015

Il Giudice designato